



SENT. 9/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

ha pronunciato la seguente

Daniela	ACANFORA	Presidente
Ida	CONTINO	Consigliere relatore
Nicola	RUGGIERO	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere

SENTENZA

Nel giudizio di appello iscritto al n. 59811 del registro di segreteria
proposto da:

OMISSIS, C.F. OMISSIS, nato a OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv.
Paolo Celli (pec: paolocelli@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente
domiciliati presso il di lui studio sito in Roma alla via Luigi Rizzo n. 72.

- Appellante

CONTRO

- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F.
80078750587), con sede in Roma alla via Giro il Grande, n. 21, in persona
del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso,
dagli avv.ti Antonietta Coretti (pec:
avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec:
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec:

	SENT. 9/2025	2	
	avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec:		
	avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (pec:		
	avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), e presso gli stessi		
	domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici		
	dell'Avvocatura centrale dell'Istituto		
		(Appellato)	
	avverso:		
	la sentenza n. 90/2021, emessa dalla Corte dei Conti, Sezione		
	giurisdizionale per la regione Piemonte, pubblicata il 5 marzo 2021.		
	Visti gli atti del giudizio.		
	Uditi , nella pubblica udienza del 10 dicembre 2024, con l'assistenza		
	della dott.ssa Alessandra Carcani, il giudice relatore cons. Ida Contino,		
	l'avv. Marina Milli in dichiarata delega dell'avv. Paolo Celli per		
	l'appellante e l'avv. Giuseppina Giannico per l'Ente previdenziale.		
	FATTO		
	1. Con la sentenza n. 90/2021, la Sezione giurisdizionale per la regione		
	Piemonte respingeva il ricorso proposto dal sig. OMISSIS, ex carabiniere		
	in quiescenza dal 13 febbraio 2014, e con un'anzianità al 31 dicembre		
	1995 pari a 14 anni, mesi 2 e giorni 23, volto al riconoscimento del diritto		
	al ricalcolo della quota retributiva del proprio trattamento pensionistico		
	in ragione dell'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.		
	1092, e non, come operato dall'Ente previdenziale, mediante l'aliquota		
	del 35% prevista dall'art. 44 del citato decreto.		
	Il primo giudice respingeva integralmente la domanda sul presupposto		
	che il numero degli anni di servizio maturato dal ricorrente alla data del		

31 dicembre 1995, appunto inferiore a 15 anni, non consentisse l'applicazione dell'aliquota richiesta anche in ragione dei principi enucleati dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nella sentenza n. 1/2021.

2. Con atto d'appello depositato in data 15 marzo 2022 il pensionato ha contestato la decisione del giudice di prime cure deducendo sostanzialmente la violazione dell'art. 54, comma 1, del d.P.R. n.1092/1973. A sostegno del gravame, infatti, l'interessato, ha invocato la giurisprudenza delle Sezioni riunite, e nello specifico la sentenza n. 12/2021, ove è chiarito che anche ai militari che al 31 dicembre 1995 abbiano maturato un'anzianità inferiore a 15 anni, spetta il calcolo della quota retributiva di pensione mediante l'applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno di anzianità utile. In tal senso, dunque, l'appellante ha rassegnato le conclusioni per la riforma della sentenza appellata, rilevando, altresì, che non vi è ultrapetizione nell'ipotesi in cui il giudice applichi il principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite.

2. Con memoria del 12 novembre 2024, si è ritualmente costituito l'Istituto previdenziale, richiamando, in primo luogo, la sentenza n. 1/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti al fine di rilevare la correttezza del proprio operato. Nello specifico ha contro dedotto al gravame evidenziando che il supremo consesso contabile avrebbe definitivamente chiarito che l'aliquota del 44%, prevista dall'art. 54 del d.P.R. 1092/1973, non può essere applicata in via generalizzata per tutti i militari, ma soltanto per il personale cessato dal servizio con un'anzianità compresa tra 15 e 20 anni. Tale pronuncia, secondo

l'assunto difensivo, confermerebbe *“la correttezza dell’operato dall’Istituto che ha sempre valorizzato la quota della pensione mista tenendo conto dell’effettivo numero degli anni di servizio prestati sino al 31.12.1995”*.

Ha poi evidenziato che soltanto con la successiva sentenza, la n. 12/2021, le Sezioni riunite avrebbero statuito il seguente ed ulteriore principio di diritto: *“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”*.

Ha pertanto concluso evidenziando che alla stregua di detta pronuncia il ricalcolo chiesto dall’appellante potrà essere effettuato solo nei limiti dell’applicazione del coefficiente annuo del 2,44% alla quota retributiva della pensione.

3. In data 5 dicembre 2024, l’avv. Celli ha depositato una memoria difensiva nella quale ha ribadito le argomentazioni già esposte nell’atto di appello, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

4. All’odierna udienza, il giudice relatore ha evidenziato il tardivo deposito dell’atto di appello notificato; aperta la discussione, l’avv. Milli, per l’appellante, si è riportata all’appello chiedendone l’accoglimento; l’avv. Giannico, per l’INPS, si è riportata alla memoria in atti.

La causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare e dirimente deve essere dichiarata l'inammissibilità del gravame in ragione dell'art. 180 c.g.c..

L'articolato procedurale previsto dal legislatore contabile per proporre i mezzi d'impugnazione prevede una prima fase disciplinata dall'art. 178 del c.g.c. ove è previsto che : *“Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni -della sentenza, effettuata con le modalità di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, l'appello e la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), devono essere proposti, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.”*

Una seconda fase prevista al successivo art. 180 c.g.c. ove è stabilito che: *“1. L'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni. 2. E' fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell'atto*

si perfeziona per il notificante. 3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l'impugnazione è inammissibile”.

Il legislatore contabile, dunque, ha strutturato il procedimento per la proposizione delle impugnazioni, disponendo, un duplice adempimento: la notificazione dell'atto impugnatorio, necessaria per instaurare il rapporto processuale con la controparte; e il deposito presso la Segreteria della Sezione, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'ultima notificazione, dell'atto di impugnazione con una copia della sentenza e la prova delle eseguite notificazioni. Quest'ultimo adempimento è chiaramente finalizzato a investire della cognizione il giudice competente, e quindi a garantire la tempestiva verifica della regolare instaurazione del contraddittorio processuale (*in terminis*, Corte conti, Sez. II App., n. 101/2022, n. 148/2022).

Come chiarito da questa Sezione, dunque, la perentorietà “*si giustifica alla luce del fatto che la tempestiva notifica dell'atto d'appello e il tempestivo deposito costituiscono elementi della fattispecie complessa dalla quale scaturisce la valida instaurazione del rapporto processuale in grado d'appello (in termini, Sez. II app., n.158/2024, n. 131/2023, n.328/2021, n. 789/2017; Sez. III app. n.266/2022)*” (Sez. II app. n. 269/2024).

Ebbene, l'appellante non ha osservato gli adempimenti nei termini innanzi indicati.

Risulta dagli atti, infatti, che il sig. OMISSIS ha depositato l'atto d'appello

	SENT. 9/2025	7	
	presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale sul sistema informatico		
	“Giudico” mediante caricamento nell’apposita area (“DAeD”) in data 15		
	marzo 2022, privo della relata di notificazione. Risulta altresì che l’atto di		
	gravame è stato notificato all’INPS, sede di Roma, in data 4 marzo 2022		
	e che il decreto di fissazione d’udienza è stato notificato sempre		
	all’appellato il 5 giugno 2024.		
	Ciò nonostante, in violazione di quanto disposto dall’art. 180 c.g.c., il		
	deposito degli atti notificati è avvenuto solo in data 2 dicembre 2024, e		
	quindi ben oltre il termine decadenziale di trenta giorni.		
	Sul punto, peraltro, si evidenzia che l’irritualità del deposito dell’appello		
	notificato è senz’altro rilevabile anche d’ufficio.		
	Come chiarito da questa Sezione, dunque, la perentorietà <i>“si giustifica</i>		
	<i>alla luce del fatto che la tempestiva notifica dell’atto d’appello e il</i>		
	<i>tempestivo deposito costituiscono elementi della fattispecie complessa</i>		
	<i>dalla quale scaturisce la valida instaurazione del rapporto processuale</i>		
	<i>in grado d’appello (in termini, Sez. II App., n.158/2024, n. 131/2023,</i>		
	<i>n.328/2021, n. 789/2017; Sez. III App. n.266/2022)” (Sez. II App. n.</i>		
	<i>269/2024).</i>		
	Ciò posto, il gravame deve essere dichiarato inammissibile.		
	La definizione del giudizio attraverso la decisione di una questione		
	pregiudiziale giustifica, ai sensi dell’art. 31 c.g.c. la compensazione		
	integrale delle spese		
	P.Q.M.		
	La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello,		
	definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, nei termini di cui in		

	SENT. 9/2025	8	
	motivazione:		
	-	dichiara inammissibile l'appello;	
	-	compensa integralmente le spese del giudizio.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024.		
	Il giudice relatore	il Presidente	
	(Dott.ssa Ida Contino)	(Dott.ssa Daniela Acanfora)	
	f.to digitalmente	f.to digitalmente	
	Depositata in segreteria il 10 GENNAIO 2025		
	p. Il Dirigente		
	Dott. Massimo Biagi		
	F.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 20023, n. 196,		
	dispone		
	che a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		

Depositato in Segreteria il 10 GENNAIO 2025

p. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

F.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto

legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità

e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 10 GENNAIO 2025

p. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

F.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco